

COMUNE DI ARMENTO

Provincia di Potenza

Piazza Umberto I, 14 - c.a.p. 85010

Prot. n. 1121 del 28/02/2025

ORDINANZA SINDACALE N. 4/2025 DEL 28/02/2025

OGGETTO: OBBLIGO DI CUSTODIA DEI CANI E DIVIETO DI ABBANDONO DELLE DEIEZIONI IN AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

A SEGUITO di numerosi reclami di cittadini riguardanti la presenza di cani incustoditi nel centro abitato e di abbandono delle deiezioni canine in aree pubbliche che minano la loro incolumità e il decoro urbano;

PREMESSO CHE l'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, con la finalità di risolvere il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, che sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;

RICHIAMATO l'avviso del 19/10/2020 avente ad oggetto l'obbligo di custodia dei cani e divieto di abbandono delle deiezioni in aree pubbliche con la presente, si revoca quanto precedentemente emanato in materia di custodia dei cani e di abbandono delle deiezioni in aree pubbliche;

VISTO che la mancata custodia dei cani e l'abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;

VALUTATO CHE: l'elemento essenziale, per il conseguimento degli obiettivi posti, è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari e detentori, di precisi obblighi e comportamenti;

PRESO ATTO: inoltre che alcuni proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio anche l'incolumità delle persone e della circolazione veicolare;

ACCERTATO CHE: tale comportamento è causa di disagio per i cittadini, per l'evidente assenza del dovere civico dei proprietari dei cani di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento;

RITENUTO: opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

SENTITO il parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Locale

VISTI:

- -Lo Statuto Comunale
- -Gli articoli 7, 50 e 54 del T.U.E.L.;
- -La Legge 24.11.1981 n. 689 in materia di depenalizzazione del sistema penale
- -il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R 320/54;
- -La legge Quadro del 14 agosto 1991 n. 281 in materia di animali d'affezione;
- -La Legge Regionale del 30/11/2018 "n.46 Disposizioni in materia di randagismo, anagrafe canina e tutela degli animali da compagnia e da affezione;
- -L'art. 672 e 727 del codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali";
- -L'art. 2052 del Codice civile "Danno cagionato da animali";

ORDINA

Per i motivi sopra in premessa:

ai proprietari, custodi e detentori a qualsiasi titolo di cani che a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni

- 1. È fatto divieto di lasciare i cani liberi di vagare incustoditi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico siti nel territorio comunale.
- 2. L'utilizzo del guinzaglio nonché di munire di museruola i propri cani di media e grossa taglia, all'occorrenza;

- 3. È fatto obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al corretto smaltimento delle stesse, mediante contenitori predisposti a tale scopo presenti nell'arredo pubblico,
- 4. È fatto divieto di condurre i cani all'interno delle aree giochi per bambini, site su spazi pubblici del territorio comunale;

SANZIONI

Restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7-bis del D. Lgs. n.267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi secondo le modalità previste dalla Legge 4.11.1981 n. 689 in materia di depenalizzazione del sistema penale e di applicazione delle sanzioni amministrative nella terza parte del massimo o il doppio del minimo se più favorevole;

Dalle presenti disposizioni sono esonerati:

- i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle deiezioni canine;
- le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio;
- Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.

AVVERTE

Che avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. o entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Comando di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale). Che la presente ordinanza sia pubblicata sull'albo pretorio online, sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- -all'Azienda sanitaria locale, Asp Basilicata,
- -Comando di Polizia Locale
- -alla locale Stazione dei Carabinieri.

Dalla Residenza Municipale Lì 28.02.2025.

IL SINDACO Ing Luca Antonio Manieri